TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA

ESECUZIONE IMMOBILIARE

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Evelia Tricani

nella procedura esecutiva immobiliare **n. 42/2010 R.G.;**

dato atto della trattazione dell'udienza del 9/7/2025 ex art. 127 ter c.p.c.;

vista l'istanza di estinzione del pignoramento ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., pervenuta telematicamente l'8/3/2025 da parte esecutata;

visto il creditore procedente chiede voler disporre il proseguo della presente procedura esecutiva, posto che il valore dell'ultima asta è ancora idoneo a consentire un realizzo in favore dei creditori. (ultima asta p.b. 74.779,00 off. min. € 56.085,00);

visto che il creditore
chiede disporsi il prosieguo della presente procedura esecutiva, posto che il valore dell'ultima asta è ancora idoneo a consentire un realizzo in favore dei creditori e considerato che la società debitrice, a distanza di 16 anni dal sorgere del credito di € 4.576,10 dell'istante, non è stata in grado di provvedere neanche al pagamento di questo esiguo importo, e la chiusura anticipata del processo esecutivo andrebbe solo a premiare la società debitrice che non pagherà mai quanto da essa dovuto;

preso atto che il debitore ha insistito nella predetta istanza;

vista la relazione e le note del P.D.;

visti gli atti;
rilevato, quanto alla economicità della procedura, che l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. è stato introdotto dal legislatore sulla medesima linea di quanto già previsto dall'art. 118 della L.F. del 2006, il quale stabilisce che il fallimento deve essere chiuso se la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure parzialmente, i crediti concorsuali, quelli prededucibili, né le spese

della procedura; l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. non può trovare applicazione quando, nonostante i ribassi, il valore dei beni è tale da consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, stante che il processo esecutivo può chiudersi quando, tenuto conto dei costi per la sua prosecuzione, delle probabilità di liquidazione del bene pignorato e del suo presumibile valore di realizzo, è da ritenere che non sarà possibile conseguire un "ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori".

La richiamata norma vuole soddisfare esigenze di economia processuale ed evitare la prosecuzione di procedure esecutive per le quali è da presumere che la vendita dei beni non consentirà di ottenere nessun ricavato e avrà costi superiori alle previsioni di realizzo; la semplice riduzione del prezzo a base d'asta non può invece consentire la chiusura anticipata del processo esecutivo; tale orientamento giurisprudenziale impone al Giudice dell'esecuzione di operare una valutazione tra gli oneri della procedura e il ricavato della vendita allo scopo di verificare che quanto ricavato, dedotte le spese, consenta un "ragionevole" soddisfacimento delle pretese dei creditori; l'art 164 bis disp. att. c.p.c. non trova, pertanto, applicazione in tutti quei casi in cui, nonostante il prezzo base d'asta abbia subito numerosi ribassi, il valore dei beni è ancora tale da consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori; deve escludersi che la disposizione in esame costituisca strumento di contemperamento tra il perseguimento dello scopo tipico dell'esecuzione forzata, dato dal soddisfacimento dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva e l'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio bene rispetto ad un ipotetico valore di mercato; l'esecutato solo indirettamente ha interesse alla chiusura anticipata per infruttuosità in quanto ottiene il risultato di sottrarre i beni al procedere dell'esecuzione, interesse, come detto, non oggetto di tutela diretta da parte della normativa primaria; appare corretto ritenere che il termine "ragionevole soddisfacimento" debba essere riferito ai crediti azionati nell'esecuzione, escludendosi, conseguentemente, che possa essere proseguita una procedura finalizzata al solo recupero delle spese già sostenute e sostenende nell'esecuzione forzata, ciò in quanto lo scopo tipico dell'esecuzione forzata è la soddisfazione del credito incardinato nel titolo esecutivo e non il recupero delle spese sostenute per l'attuazione coattiva del credito;

ritenuto che nel caso di specie, andati deserti tutti i tentativi di vendita espletati, tenuto conto dell'ultimo p.b, pari a € 74.779,00, delle spese sinora sostenute, del credito privilegiato di I grado, l'eventuale aggiudicazione al prezzo base ulteriormente ribassato, soddisfarebbe in modo non irrisorio il credito medesimo;

ritenuto, pertanto, doversi rigettare l'istanza ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. e rimettere il fascicolo al P.D. per esperire un ulteriore tentativo di vendita al p.b. ridotto del 20%;

p.q.m.

rigetta l’istanza ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. e rimette il fascicolo al P.D. per esperire un ulteriore tentativo di vendita al p.b. ridotto del 20%.

Si comunichi.

Enna, 24/7/2025

Il g.o.p.

Evelia Tricani